


# Le Responsabilità della **GU**

**Avv. Marco Del Zotto**  
studiolegale@delzotto.it

coordinamento  
**Nicoletta Zardini**  
zardinin@tin.it

ufficio stampa Collegio Nazionale  
Guide Alpine Italiane



E' cronaca ordinaria come la montagna sia diventata una "palestra" di attività che richiede comportamenti responsabili a tutti i livelli, pena specifiche implicanze di responsabilità giuridiche. Sull'onda dell'attualità di queste problematiche, ecco la presentazione della figura della Guida Alpina vista sotto questo aspetto, che va a valorizzare appieno lo spessore e il ruolo professionale della categoria. Al di là dello specifico intervento, s'intende offrire a tutti gli operatori della montagna uno spunto di riflessione: sia per avvicinarsi a una visione giuridica generale, sia per documentarsi in modo approfondito sulle implicanze riguardanti i singoli ambiti di competenza.



# ida Alpina





ghi e responsabilità della Guida Alpina è necessario individuare le attività che essa può svolgere professionalmente che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n.6/89 sono:

1. l'accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
2. l'accompagnamento di persone in ascensioni sci alpinistiche o in escursioni sciistiche;
3. l'insegnamento di tecniche alpinistiche e sci alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di Guida Alpina si ottiene attraverso la frequenza obbligatoria ai corsi tecnico-pratici organizzati dalle singole Regioni e al superamento dei relativi esami. Lo svolgimento della professione è subordinato all'iscrizione all'Albo Regionale delle Guide Alpine che ha validità triennale ed è rinnovato previo accertamento da parte del Collegio Regionale dell'idoneità psicofisica e dell'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale. E' inoltre possibile conseguire, mediante la frequenza di appositi corsi, le specializzazioni di:



## **INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA FIGURA DI GUIDA ALPINA E DOVERI DEONTOLOGICI**

Lo svolgimento della professione di Guida Alpina nel mondo della montagna è, insieme a quella del Maestro di Sci, l'unica attività il cui esercizio è espressamente disciplinato dal nostro ordinamento giuridico come "attività professionale". Per inquadrare pertanto diritti e doveri, obbli-

Ogni approfondimento giuridico relativo alle responsabilità cui possono incorrere le Guide Alpine non può essere riassunto sinteticamente, in quanto potrebbero emergere generalizzazioni non corrispondenti alle regole del diritto che disciplinano questa materia.

Qui ci limiteremo semplicemente ad illustrare le ipotesi di responsabilità che possono derivare dallo svolgimento della professione di Guida Alpina, evidenziando la differenza fondamentale che intercorre tra responsabilità penale e responsabilità civile e riservandoci in futuro eventuali approfondimenti su singoli argomenti di particolare rilevanza.



1. arrampicata sportiva su roccia e su ghiaccio;
2. speleologia;
3. altre eventuali specializzazioni definite dal Collegio Nazionale.

Da questa breve introduzione, volta a definire l'attività propria della Guida Alpina, è possibile ricavare un primo dovere fondamentale a cui tutti coloro che risultano iscritti negli Albi professionali sono tenuti: l'esercizio della professione con dignità e correttezza in modo conforme alle norme deontologiche, la cui violazione determina l'irrogazione di sanzioni disciplinari da parte del Collegio Regionale di appartenenza.

## **LA RESPONSABILITÀ PENALE DELLA GUIDA ALPINA**

La Guida Alpina è la figura professionale preposta all'accompagnamento dei soggetti che desiderano intraprendere una scalata, una gita sci alpinistica, un'escursione, e che pertanto si affidano all'esperienza e alle conoscenze tecniche per poter affrontare in sicurezza il mondo della montagna. Da ciò derivano in capo alla Guida Alpina una serie di obblighi che devono essere rispettati durante il rapporto professionale con il Cliente e la cui violazione può far nascere delle responsabilità che, se accertate, comportano l'emanazione di sanzioni penali. È fondamentale rilevare in limine che non sono possibili generalizzazioni di situazioni al cui verificarsi la Guida incorre automaticamente in responsabilità. Ai fini dell'attribuzione della responsabilità è necessario infatti l'accertamento caso per caso di tutte le circostanze rilevanti a seguito delle quali si è verificato l'evento lesivo, per determinare se lo stesso possa o meno essere riconducibile alla condotta posta in essere dal

soggetto. Solo se viene accertato il nesso di causalità tra condotta ed evento è possibile attribuire una responsabilità di tipo penale. Le fattispecie di reato che più ci interessano non sono quelle dolose, quelle commesse dal soggetto con la volontà e la previsione dell'evento, bensì quelle derivanti da colpa. L'attribuzione della responsabilità per colpa si ha quando l'evento, anche se previsto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia (cd. colpa generica) o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (cd. colpa specifica).

Il primo obbligo di ogni Guida Alpina riguarda la decisione di intraprendere o meno la gita con il cliente in relazione alle capacità tecniche dello stesso, alle difficoltà dell'itinerario e alle condizioni meteorologiche del momento. La diligenza richiesta alla Guida per non cadere in responsabilità per colpa può giungere fino all'obbligo di rinunciare alla gita stessa o di desistere dal raggiungere la vetta in relazione alle mutate condizioni meteorologiche o nell'ipotesi di difficoltà sopravvenute che non consentirebbero di concludere la gita in sicurezza.

In concreto è possibile quindi individuare la colpa nella violazione delle norme cosiddette precauzionali, di tutte quelle norme cioè che si possono desumere dall'esperienza e che sono prevedibili ed evitabili dalla "Guida modello".

Lo standard di diligenza richiesto dall'ordinamento giuridico per non incorrere in responsabilità non è quello del buon padre di famiglia ma quello più elevato dell' "homo eiusdem conditionis et professionis", proprio cioè del soggetto esperto e con conoscenze specifiche derivanti dall'essere una figura professionale del mondo della montagna.

## **L'OMISSIONE DI SOCCORSO**

Nello svolgimento della sua attività professionale, la Guida Alpina può venire a conoscenza direttamente di incidenti che si sono appena verificati o di persone che si trovano in pericolo e che non hanno le capacità di far fronte autonomamente alla situazione di difficoltà.

L'art. 593 del codice penale punisce espressamente chiunque, di fronte a una persona inanimata o ferita o comunque in pericolo, ometta di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità. Ai fini dell'accertamento della sussistenza di tale fattispecie di reato, non è possibile fare alcuna generalizzazione, perché sarà necessario verificare, caso per caso,





la situazione concreta e solo in seguito esprimere un giudizio sull'eventuale responsabilità omissiva, tenendo sempre in debita considerazione l'obbligo della Guida Alpina di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza del proprio Cliente.

### **L'ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI**

Particolare attenzione deve essere dedicata alle ipotesi in cui vengano affidate alla Guida Alpina persone minorenni o incapaci di provvedere a se stesse e delle quali la Guida abbia la custodia o debba averne cura. La sussistenza del reato di cui all'art. 591 del codice penale viene ravvisata

ogni qualvolta in dipendenza dell'abbandono, che può essere anche temporaneo, si crei uno stato sia pure potenziale di pericolo per l'incolumità del cliente. Particolare attenzione dovrà quindi prestare la Guida quando, al termine della gita, congederà i minori i quali dovranno essere riconsegnati ai genitori o ad altre persone idonee, e mai essere lasciati incustoditi in una situazione di potenziale pericolo.

### **I DOVERI DEL CLIENTE**

Per contro, a fronte di tante responsabilità che possono sorgere in capo alla Guida Alpina derivanti da negligenza, imperizia e in tutte le altre ipotesi in cui possa essere ravvisato un comportamento punibile penalmente, anche il cliente è tenuto al rispetto di determinati obblighi che risultano essere fondamentali ai fini dell'accertamento della responsabilità anche della guida stessa. La violazione delle istruzioni impartite, l'inosservanza delle comuni regole di prudenza da parte del cliente, se risultano essere cause sopravvenute, da sole sufficienti a determinare

l'evento lesivo, escludono la responsabilità della Guida Alpina. Anche in queste ipotesi sarà pertanto fondamentale l'accertamento caso per caso delle condotte poste in essere dai soggetti per verificare la sussistenza di eventuali responsabilità anche eventualmente in concorso tra loro.

### **LA RESPONSABILITÀ CIVILE**

La responsabilità civile può nascere :

- 1.** dall'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto -anche verbale- stipulato con il cliente, generalmente avente per oggetto un'escursione, il raggiungimento di una cima o la percorrenza di un itinerario;
- 2.** dal verificarsi di un fatto che cagioni al cliente un danno ingiusto (la cosiddetta responsabilità extracontrattuale o da fatto illecito) che sia conseguenza della condotta colposa della Guida.

I principali doveri che la Guida Alpina deve osservare nello svolgimento della sua attività sono i seguenti:

- 1.** la valutazione delle capacità tecniche del cliente e della sua preparazione fisica in relazione all'itinerario da percorrere;
- 2.** l'acquisizione d'informazioni sulle caratteristiche dell'itinerario e sulla sua agibilità;
- 3.** il controllo e la vigilanza sul cliente al fine di salvaguardarne l'incolumità.

La conseguenza della sussistenza della responsabilità civile è l'obbligo del risarcimento del danno. Sia che si tratti di inadempimento contrattuale, sia che si tratti di responsabilità extracontrattuale (per colpa), sarà onere della Guida Alpina provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento lesivo, essendo la sua attività professionale considerata dal nostro ordinamento giuridico "attività

lecita pericolosa" (Art. 2050 del Codice Civile). Lo standard di diligenza richiesto alla Guida Alpina nello svolgimento della sua attività professionale -come per la responsabilità penale- non è quello medio dell'uomo comune ma deve corrispondere a un qualificato livello di preparazione tecnica e di esperienze adeguate all'evoluzione dello "stato dell'arte" all'epoca dell'incidente. La diligenza della Guida Alpina nel tutelare l'incolumità del Cliente si dovrà esprimere sia nell'osservanza delle regole di condotta precauzionale, quali l'impiego di materiali perfettamente efficienti (corde, moschettoni, chiodi, imbragature, piccozze, ramponi ecc. tutti con il marchio CE -Comunità Europea-), sia nel rispetto dei doveri schematicamente prima indicati. Anche ai fini dell'accertamento della responsabilità civile do-

vrà essere debitamente valutata la condotta del Cliente, il quale è tenuto a rispettare le regole di prudenza generali e ad attenersi alle istruzioni della guida. La violazione di queste regole da parte del Cliente potrà configurare un concorso di colpa o addirittura potrà escludere la responsabilità della Guida Alpina in base all'art. 1227 del Cod. Civile.



## RIFERIMENTI NORMATIVI

**Legge 2 gennaio 1989, n. 6 (in Gazz. Uff., 12 gennaio, n. 9).  
- Ordinamento della professione di guida alpina**

### Art. 2 - Oggetto della professione di guida alpina.

\* 1. E' guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

- a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
- b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
- c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

\* 2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21.

\* 3. Le regioni provvederanno a individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è consentita l'attività dei maestri di sci.

### Art. 593 del Codice Penale Omissione di soccorso.

[I]. Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiezza o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

[II]. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.

[III]. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

### Art. 591 del Codice Penale Abbandono di persone minori o incapaci.

[I]. Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiezza, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

[II]. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

[III]. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

[IV]. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

### Art. 2050 del Codice Civile Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

[I]. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

### Art. 1227 del Codice Civile Concorso del fatto colposo del creditore

[I]. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

[II]. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.